



COMUNE DI FORLÌ

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "EX ASILO SANTARELLI"

Codice CIG 7637501933

Codice CUP asse 5 **C61B16000450006** - Codice CUP asse 6 **C61B1600005000**

IMPORTO A BASE DI GARA: € 3.850.000,00

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: FORLÌ

DATA E ORA DELLA GARA

15 novembre 2018 - ore 10,00

presso la sede comunale - sala Randi

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

14 novembre 2018 ore 13,00

1. Premesse

In esecuzione della determinazione n. 2150 del 28.9.2018, il Comune di Forlì indice la procedura aperta per l'affidamento dei lavori di restauro, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio "Ex Asilo Santarelli", con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito "Codice").

Il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Dario Pinzarrone, il quale ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 21.9.2018 ai sensi dell'art. 26 del Codice; Il Responsabile della procedura di affidamento è il sottoscritto avv. Michele Pini; Il Responsabile della verifica dei requisiti è il dr. Roberto Silvano Turoni.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Forlì.

Documentazione di gara

La documentazione di gara è la seguente:

1. bando di gara;
2. disciplinare di gara;
3. modulo della domanda di partecipazione;
4. modulo di dichiarazione per il concorrente;
5. modulo di dichiarazione dell'impresa ausiliaria, (in caso di fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale);
6. modulo di dichiarazione dell'impresa ausiliata, (in caso di fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale);

to preventivo con continuità aziendale);
7. modulo per l'offerta economica;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.forli.fc.it/bandi>

Documentazione di progetto

La documentazione di progetto comprende i documenti indicati nell'allegato G) al presente disciplinare e può essere scaricata al link indicato sul sito <http://www.comune.forli.fc.it/bandi>

2. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

Secondo quanto indicato all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), l'appalto ha per oggetto i lavori di restauro, riqualificazione e valorizzazione dell'edificio "Ex asilo Santarelli", sito in via Caterina Sforza a Forlì, comprensivi dell'onere per la progettazione delle opere provvisorie, dei ponteggi, sbadacchiature, basamenti gru a torre e altri presidi di sicurezza.

L'appalto comprende l'esecuzione dei lavori e delle provviste occorrenti per:

- opere provvisorie e di cantiere;
- demolizioni e rimozioni;
- scavi e rinterri;
- opere di consolidamento fondazioni, strutture in elevazione, solai e coperture;
- opere edili di finitura;
- nuovi infissi e restauro di quelli esistenti;
- sistemazione esterne e fognature,
- opere impiantistiche di qualsiasi genere;
- ogni altra opera occorrente per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

I lavori verranno affidati parte a corpo e parte a misura.

L'importo a base di gara è pari a netti € **3.850.000,00** (Euro tremilioniottoecocinquantamila), di cui:

- € 3.294.466,03 per lavori a corpo;
- € 300.427,64 per lavori a misura;
- € 244.263,03 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come previsto dall'art. 26, c. 5, e dall'Allegato XV del Codice;
- 10.843,30 per lavori in economia, ai quali si applicherà il ribasso di gara esclusivamente in sede di contabilizzazione del corrispettivo.

L'importo stimato dei costi per la manodopera è di € 1.512.651,46.

I lavori sono così articolati:

- **Categoria prevalente: OG2, classe IV per € 1.855.628,44;**
- **Opere super specializzate: categoria OG11, classe III bis per € 1.600.958,46;**
tali opere consistono in un insieme di lavorazioni, appartenenti alle seguenti categorie, per le quali viene indicata la percentuale che ciascuna rappresenta all'interno della categoria OG11:
 - OS3: 12,52%;
 - OS28: 44,49%;
 - OS30: 42,99%;

Il concorrente, che non possieda in proprio la qualificazione per la singola categoria super specializzata, è obbligato a costituire RTI di tipo verticale con mandante qualificata. Il concorrente, che possiede in proprio la qualificazione per la singola categoria super specializzata in misura inferiore al 100% del relativo importo, può avvalersi del subappalto per la percentuale non posseduta, purchè contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo della categoria stessa, sempre che possieda, con riferimento alla categoria prevalente, i requisiti non posseduti rispetto alla categoria super specializzata (art. 92, c. 7, DPR 207/2010).

Il limite suddetto non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

- **Opere specializzate: OS6, classe II per € 393.413,10;**

Le parti d'opera ascrivibile a tale categoria possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione; possono altresì essere scorporate e quindi eseguite da mandante qualificata; oppure possono essere subappaltate ad impresa qualificata, entro la quota del 30% dell'importo contrattuale;

Nelle categorie sopra elencate sono comprese parti d'opera per le quali è richiesta, in capo all'esecutore, l'abilitazione ai sensi dell'art 1 del DM 37/2008, lett. a), c), d), come meglio descritte all'art. 3 del CSA. Tali parti d'opera non possono essere eseguite direttamente dall'appaltatore, se non in possesso della necessaria abilitazione.

Ai sensi dell'art. 51, c. 1, del Codice, come specificato nella determinazione n. 2150/2018 sopra richiamata, l'appalto in oggetto viene affidato a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della "funzionalità", che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate.

L'appalto è finanziato in parte con contributo POR.FESR. ed in parte con mezzi propri di bilancio.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quanto stabilito all'art. 12-bis del CSA.

3. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con identità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, c. 2, del Codice;
- gli operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) g) (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, c. 2, del Codice, oppure gli operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, c. 8, del Codice;
- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del DPR 207/2010.

4. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla CCIAA per conservazione e restauro di opere d'arte e attività simili, ai sensi dell'art. 5 del DM 154/2017, ed abilitazione in capo all'esecutore ai sensi del D.M. 37/2008 art. 1 lett. a), c), d);
2. attestazione rilasciata da SOA autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da affidare (si veda il paragrafo 2);
3. certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
4. idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.M. n.154/2017 e specificato all'art.13 del Capitolato speciale d'Appalto;
5. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
6. assenza delle condizioni di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, o comunque di qualunque ulteriore divieto che, ai sensi della normativa vigente, vieti di contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono **esclusi** dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida A.N.A.C. N. 6/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4.5.1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.12.2010 (art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 del DM 14.12.2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici", siglato in data 23.6.2011 dal Comune di Forlì con la Prefettura di Forlì – Cesena (pubblicato sul sito internet comunale <http://www.comune.forli.fc.it>) comporta l'**esclusione** dalla gara.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea ed equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, c. 3 e 86 del Codice dei contratti.



In caso di partecipazione alla gara di concorrente con identità plurima:

I requisiti di carattere generale devono essere posseduti da tutti i i soggetti che ne fanno parte.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, c. 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Per quanto concerne il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 si veda quanto indicato al precedente punto 3.

Ai sensi dell'art. 48, c. 7, qualora si partecipi alla gara in forma di concorrente plurimo, **è vietato partecipare** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o di partecipare alla gara anche in forma individuale.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c), ai sensi dell'art. 48, c. 7, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione di tale norma sono **esclusi** sia il consorzio, sia i consorziati e si applica l'art. 353 del codice penale;

Il consorziato indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione Appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì);



Trattandosi di contratto concernente i beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice.

5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, c. 2, e 216, c. 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 157 del 17.2.2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, ove possibile.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale A.N.A.C. secondo le istruzioni ivi contenute (www.anticorruzione.it/Servizi/Servizionline/AVCpass).

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo/consorzio.

Qualora la Stazione Appaltante accerti che il PASSOE presentato non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che esso non è stato generato o prodotto, richiede al concorrente di produrre un PASSOE conforme entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta a mezzo PEC; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine, costituisce causa di **esclusione** dalla gara (art. 2 deliberazione A.N.A.C. n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS:

- a. i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b. i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPASS, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle "scadenze pending" o altre richieste della Stazione Appaltante di chiarimenti o di produzione/integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione Appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di **esclusione** dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.A.C. n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPASS, la Stazione Appaltante provvede all'acquisizione della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del

6. Chiarimenti e comunicazioni

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo comune.forli@pec.comune.forli.fc.it, all'attenzione dell'avv. Michele Pini, entro il 31.10.2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 c. 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 7.11.2018, esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet sopra riportato.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, c. 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 3.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC del comune, sopra indicato e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

7. Sopralluogo

E' fatto obbligo ai concorrenti di effettuare il **sopralluogo**¹ dei luoghi in cui si dovranno svolgere i lavori.

¹ Si specifica che saranno ammessi al sopralluogo i seguenti soggetti:

1. titolare delle i.i. o legale rappresentante delle società o procuratore di tali soggetti, che deve presentarsi all'ufficio comunale con:
 - il proprio documento di identità,
 - la copia del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, da cui risulti la qualificazione del titolare o legale rappresentante;
2. procuratore del titolare o del legale rappresentante che, qualora non compaia con tale qualifica nel certificato della CCIAA, deve esibire, oltre al proprio documento, copia della procura notarile rilasciata dal titolare o legale rappresentante, resa conforme dal Notaio o dal rappresentato;
3. direttore tecnico dell'impresa, che deve presentarsi all'ufficio comunale con:
 - il proprio documento di identità,
 - la copia del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, in cui sia specificata la sua qualificazione;
4. altro soggetto dipendente dell'impresa, espressamente delegato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa; tale soggetto deve presentarsi all'ufficio comunale con:
 - il proprio documento di identità,
 - la copia del certificato del certificato della CCIAA o dell'attestazione SOA, adeguata a provare la qualifica del delegante,
 - la delega specifica scritta, in originale o in copia resa conforme dal delegante stesso o da pubblico ufficiale, contenente anche l'attestazione da parte del dichiarante che il delegato è dipendente dell'impresa.

Il soggetto delegato non può ricevere l'incarico di effettuare il sopralluogo da più di un concorrente

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal giorno 8.10.2018 al giorno 31.10.2018, previo appuntamento, da concordare tassativamente non oltre il 30.10.2018, con i seguenti tecnici: geom. Cristina Tamburini (0543 712837), arch. Antonio Spada (0543 712436), arch. Andrea Savorelli (0543 712241).

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione da parte del tecnico competente. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla gara.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete **già costituiti**, il sopralluogo può essere effettuato da soggetto facente capo ad uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega da parte dell'operatore mandatario capofila.

In caso di RTI, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete **da costituire**, il sopralluogo può essere effettuato da soggetto facente capo ad uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa ciascun operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

8. Subappalto

In materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 105 del Codice e dell'art. 12 del Capitolato.

Le categorie superspecializzate sono subappaltabili entro il limite massimo del 30% dell'importo della singola categoria superspecializzata. Tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

8.1. Subappalto delle attività di cui all'art. 1, c. 53 della L. 190/2012

L'oggetto del presente appalto ricomprende le seguenti attività individuate al c. 53 dell'art. 1 della L. 6.11.2012, n. 190 come **maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:**

- trasporto di materiale a discarica per conto terzi;
- estrazione fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura di ferro lavorato;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri.

Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare una delle suddette attività, qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) attività ricadente nella declaratoria delle categorie di lavori di cui all'all. A) del DPR 207/2010, qualificabile pertanto come lavori, a prescindere da importo ed incidenza della manodopera;
- b) fornitura con posa in opera o nolo a caldo di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni da affidare o di importo superiore a € 100.000,00 e con incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% dell'importo del sub contratto;
- c) prestazione di natura diversa dai lavori di cui alla precedente lett. a) e dalle forniture e noli di cui alla precedente lett. b), che rientrano nell'oggetto del contratto d'appalto e richiedono impiego di manodopera;

ai sensi dell'art. 105, c. 6 del Codice, e come indicato nelle determinazioni del sottoscritto Dirigente

n. 319/2018 e n. 1465/2018:

- a) **ha l'obbligo** di indicare, per ciascuna tipologia di prestazione omogenea, **una terna di subappaltatori** in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e di valida iscrizione alla White List della Prefettura di competenza. È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne;
- b) **è vietato** indicare nelle terne operatori economici che partecipino anche autonomamente alla presente gara (art. 105, c. 4 del Codice);
- c) **In caso di:**
- omessa dichiarazione delle terne di subappaltatori;
 - indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
 - inserimento nelle terne di subappaltatori che partecipino anche autonomamente alla gara;
- verrà attivato il soccorso istruttorio di cui al paragrafo 15, chiedendo rispettivamente l'indicazione della terna, l'integrazione della terna o la sostituzione del subappaltatore che concorre in proprio.
- d) qualora il concorrente non ottemperi a quanto richiesto nell'ambito del soccorso istruttorio, ciò comporterà il divieto di subappaltare le relative attività o, nel solo caso in cui il concorrente non possieda i requisiti prescritti dai documenti di gara per l'esecuzione in proprio delle attività a rischio, la sua **esclusione** dalla gara;
- e) al solo aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai subappaltatori facenti parti delle terne e dei rispettivi PassOE, con successiva verifica condotta tramite il sistema AVCPass, prima della stipulazione del contratto d'appalto;
- f) qualora, in esito alla suddetta verifica, emerga a carico di uno o più dei subappaltatori rientranti nelle terne la sussistenza di un motivo di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o il mancato possesso della valida iscrizione alla white-list della Prefettura, l'aggiudicatario è tenuto a sostituirli con altri subappaltatori in possesso dei requisiti richiesti, producendo relativamente a questi ultimi, entro il termine assegnato, i medesimi documenti richiesti per i subappaltatori sostituiti;
- g) qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto ai fini della sostituzione dei subappaltatori, ciò comporterà il divieto di subappaltare le relative attività e, nel solo caso in cui il concorrente non possieda i requisiti prescritti dal bando di gara per l'esecuzione in proprio delle attività a rischio, la **revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria**;



La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa come definita dall'art. 3, c. 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

9. Modalità di presentazione della documentazione

Le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, utilizzando preferibilmente i modelli forniti dalla Stazione appaltante, sottoscritte da soggetto avente i poteri di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; a tale fine la dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente **una sola copia** del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno

che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, c. 3, e l'art. 86, c.2 e 3, del Codice:

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante.

10. Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, ossia ad **€ 77.000,00** (Euro settantasettemila).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/11.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12/5/2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del D.Lgs. n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi Generale e Speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione Appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di affidamento.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 e alla scheda tecnica 1.1 allegati al D.M. 12/3/2004, n. 123 e deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; **deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile.**

In alternativa alla fideiussione, la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, e-

esclusivamente presso la Filiale di Sede – C.so della Repubblica, n. 14, codice IBAN: IT 65 B 060 1013 2001 0000 0300 067, mediante versamento di un assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria. In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione alla gara di un concorrente plurimo, costituito o costituendo, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici del raggruppamento medesimo.

Per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti:

- in caso di RTI orizzontale da tutte le imprese del raggruppamento;
- in caso di RTI verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile.
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre verrà ritenuta svincolata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione quella presentata dagli altri concorrenti, in quanto ha esaurito la propria funzione.

In ogni caso, fra i documenti di ammissibilità, si deve produrre, **a pena di esclusione**, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'art. 93 c. 8; la prescrizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese e ai Raggruppamenti Temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, c. 5. del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fideiussoria tipo 1.2 allegato al D.M. 12.3.2004, n. 123 e recante, ad integrazione dello schema, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, c. 2, c.c.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a produrre, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa, con efficacia estesa sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori RCT: massimale € 500.000,00 con limite per sinistro di identico importo.

11. Pagamento in favore dell'Autorità

Ciascun concorrente, **a pena di esclusione**, deve effettuare il pagamento del contributo in favore dell'Autorità, pari a € 140,00 (Euro centoquaranta) da effettuare scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1377 del 21.12.2016.

12. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

offerta tecnico-qualitativa	85 punti	Offerta economica	15 punti
-----------------------------	----------	-------------------	----------

La valutazione degli elementi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica verrà effettuata sulla base degli elementi e con le modalità indicati nel documento allegato sub F), contenente anche il metodo di calcolo dei punteggi sia per le offerte tecniche che per le offerte economiche.

13. Modalità di presentazione delle offerte

Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta deve essere, **a pena di esclusione**, chiuso e sigillato.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico può essere consegnato a mano oppure inviato a mezzo posta (raccomandata AR, posta celere, postacelere AR) **o tramite corriere**, e deve recare sul frontespizio quanto segue:

- le informazioni relative al concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC ecc); in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, sia già costituiti che da costituirsi, vanno riportati sul plico i dati di tutti i soggetti componenti e l'indirizzo PEC del capogruppo;
- l'indirizzo del destinatario: **Comune di Forlì, Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale - P.zza Saffi n. 8 – Forlì - all'attenzione della signora Aura Dell'Amore;**
- la dicitura **"PROCEDURA APERTA PER I LAVORIDI RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO "EX ASILO SANTARELLI"**

Il plico deve pervenire tassativamente, **a pena d'esclusione**, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14.11.2018, al Protocollo Generale, il quale effettua il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.



Il plico deve contenere al suo interno:

- 1) Busta A – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura "Busta A - Documentazione amministrativa"
- 2) Busta B – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura "Busta B – Offerta tecnica"
- 3) Busta C – recante l'intestazione del mittente, l'oggetto dell'appalto e la dicitura "Busta C – Offerta economica"

Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere i seguenti documenti di ammissibilità:

1. Domanda di partecipazione, redatta in bollo preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente disciplinare sub A); la domanda deve contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- i dati anagrafici del sottoscrittore e del concorrente;
- la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE: dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il legale rappresentante, il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata), la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e le lavorazioni che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato;

la domanda contiene inoltre l'impegno, in caso di aggiudicazione e qualora non si sia già provveduto, a costituire RTI/Consorzio ordinario/GEIE conformandosi alla disciplina di cui

all'art. 48, c. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice: indicazione del consorziato per il quale il consorzio concorre alla gara; in mancanza di tale indicazione, si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5: dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5: dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete;
- la dichiarazione in merito alla remuneratività della offerta economica, in quanto formulata tenendo conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla gestione che sulla determinazione della propria offerta.
- L'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni.

In caso di omessa dichiarazione circa le quote di partecipazione o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante;
- nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituiti, dal legale rappresentante del soggetto mandatario/capofila.
- nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- in caso di sottoscrizione da parte di procuratore, a meno che i relativi poteri non compaiano sulla visura camerale, copia conforme all'originale della procura.

2. **Dichiarazione** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 dal titolare o legale rappresentante del concorrente, preferibilmente utilizzando il modulo allegato sub B) al presente disciplinare, da compilare nelle parti di competenza dell'impresa. La dichiarazione deve essere corredata dai documenti in essa richiamati, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente la dichiarazione, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti del modulo allegato B), riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

L'allegato B) comprende le dichiarazioni che devono essere rese in relazione all'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 3, 4, 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale, nonché le altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

Nella dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, c. 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Ai sensi dell'art. 85 del Codice, è ammessa la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo lo schema di formulario adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e redatto secondo le linee guida espresse dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nella circolare n. 3 del 18.7.2016 (in GU – Serie generale - n. 174 del 27.7.2016) in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni di cui all'allegato B. In tal caso dovranno comunque essere rese le restanti dichiarazioni previste nell'allegato B e non contemplate nel DGUE.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1 e 5, lett. l), del Codice sono riferite a:
 - a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;
 - d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
 - membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
 - membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;
 - soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);

- direttori tecnici;
- socio unico persona fisica;
- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (*entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale*).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, c. 1, del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;

- le dichiarazioni di cui all'allegato B):
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti di competenza;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - per le imprese indicate nelle terne proposte per subappalto di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa: le dichiarazioni verranno richieste al solo concorrente primo in graduatoria;
- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro (art. 80, c. 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione Appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'**esclusione**;
- in caso di precedente risoluzione per carenze nell'esecuzione, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, o di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni per carenze nell'esecuzione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto risolto, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento alle significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e 356 (Frode nelle pubbliche forniture) c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni o altri effetti tipizzati dall'art. 80, c. 5, lett. c, del Codice;
- in riferimento ai tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia del tentativo posto in essere, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai casi in cui il concorrente abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione Appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di informazioni fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della Stazione Appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;
- in riferimento ai gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento di procedure di gara (art. 80, c. 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 (Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) e 354 (Astensione dagli incanti) c.p.;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, c. 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai c. 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare specifica documentazione dimostrativa;

3. Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942:

a) provvedimento del giudice delegato, sentita l'A.N.A.C., di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo nel caso in cui l'A.N.A.C., sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, c. 5, del Codice:

- dichiarazione, resa in conformità al modulo allegato C) al presente disciplinare, sottoscritta e corredata di copia di documento di identità del dichiarante, attestante il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice.

- dichiarazione resa dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, in conformità al modulo allegato D) al presente disciplinare, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria e, nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di fornire i requisiti, mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e subentrare all'ausiliata;

- contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, c. 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

- durata;

- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione del contratto, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

4. Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato:

provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto, se ricorre la condizione ivi prevista;

5. Garanzia provvisoria, in originale o in copia autenticata, di cui al paragrafo 10;

6. PassOE, acquisito tramite il servizio AVCPass, comprovante la registrazione al servizio per la

verifica del possesso dei requisiti, per tutti i soggetti interessati alla gara. (ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 8.1 lett. e);

7. Ricevuta di pagamento del contributo di € 140,00 a favore dell'ANAC;

Si richiamano le istruzioni operative dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili sul sito web istituzionale dell'Autorità (www.avcp.it). Non si procederà ad esclusione qualora il concorrente dimostri di aver ottemperato all'obbligo di pagamento del contributo, sia pure con modalità diverse da quelle stabilite dalla medesima Autorità. La mancata allegazione della documentazione comprovante il versamento, disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, può essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice;

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Oltre alla documentazione suddetta, i concorrenti con identità plurima devono produrre:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10/2/2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-quater, del D.L. 10/2/2009, n. 5:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

o, in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

In caso di omessa dichiarazione circa le quote di partecipazione o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, c. 9, del Codice.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA

In tale busta devono essere contenuti i documenti indicati nella sezione “Elementi qualitativi” dell'allegato F), “Disposizioni e prescrizioni sul contenuto e la valutazione dell'offerta tecnico qualitativa e per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa”, riguardanti gli elementi di seguito riportati, comprensivi di sub-elementi ove previsti:

- elemento 2.1: solai piani, pavimentazioni e sottofondi piano seminterrato;
- elemento 2.2: nuovi infissi esterni in legno in sostituzione degli esistenti;
- elemento 2.3: nuove pareti divisorie vetrate per suddivisione locali;
- elemento 2.4: impianti elettrici;
- elemento 2.5: impianti meccanici;
- elemento 2.6: programmazione dell'attività cantieristica, organizzazione temporale delle lavorazioni, figure tecniche assegnate al cantiere, attestazioni.

L'offerta tecnico-qualitativa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore; in caso di concorrente con identità plurisoggettiva, essa dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la firma della domanda di partecipazione.

L'eventuale mancanza dei documenti di offerta relativi ad uno degli elementi o sub-elementi, comporterà l'attribuzione di un punteggio pari a zero alla parte carente ed obbligherà il concorrente, qualora aggiudicatario, a svolgere la lavorazione in questione secondo quanto indicato nel progetto posto in gara dalla Stazione Appaltante.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta C) deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. L'offerta, **in bollo da € 16,00**, deve essere formulata preferibilmente utilizzando il modello qui allegato sotto la lettera E).

L'offerta economica deve indicare espressamente, **a pena di esclusione**:

- a) il ribasso unico percentuale offerto dal concorrente sull'importo posto a base di gara;
- b) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione Appaltante e non soggetti al ribasso offerto;
- c) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare con esplicita dichiarazione che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale ed, in particolare, rispettando i minimi salariali retributivi previsti nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, c. 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, c. 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15; in caso di buon esito della verifica, si dispone l'aggiudicazione (subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo), mentre, in caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta

come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dello stesso;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.4.2009, n. 33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del D.L. 10/2/2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

14. Svolgimento delle operazioni di gara

Seduta di ammissibilità

La prima seduta pubblica verbalizzata avrà luogo il giorno 15.11.2018, alle ore 10,00 presso la Sala Randi e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito comunale almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito comunale almeno 2 giorni prima della data fissata.

La Commissione per l'ammissibilità, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata, verificandone la conformità a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara. La Commissione provvederà ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio ed a redigere il verbale della seduta.

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, le offerte tecniche e le offerte economiche verranno raccolte in due plichi e conservate nella cassaforte del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, fino alla consegna alla Commissione Giudicatrice.

Al termine della fase di ammissibilità, il sottoscritto responsabile della procedura di affidamento formulerà apposito provvedimento di recepimento degli ammessi e degli esclusi, il quale, entro due giorni dalla sua composizione, verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, unitamente al verbale/i della/e seduta/e di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 85, c. 5, primo periodo del Codice, il Comune si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, soprattutto in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, per quanto possibile, o attraverso contatto diretto con gli Enti di riferimento.

Commissione giudicatrice

Successivamente alla fase di ammissibilità, verrà costituita la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del Codice, che sarà composta da 3 (tre) membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del medesimo art. 77, c. 9; a tal fine i medesimi rilasceranno apposita dichiarazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei commissari saranno pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 29, c. 1 del Codice.

Apertura delle buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più successive sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'allegato F).

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara e procederà all'apertura ed alla valutazione delle offerte economiche, con l'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando il punteggio attribuito all'offerta economica e quello assegnato all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 16.

Concluse le operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile del procedimento di assegnazione tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di gara, il Comune si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione comunicherà tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- 1) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- 2) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- 3) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere pari in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della dichiarazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e di quanto contenuto nelle dichiarazioni di ammissibilità con **esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa, o irregolarmente prodotta, era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta (ad esempio: garanzia provvisoria avente data certa anteriore a quella della gara).

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione** dalla procedura di gara.

Ai fini della sanatoria verrà assegnato al concorrente un termine massimo di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare al Comune l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In tale ultimo caso e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procederà ad **escludere** il concorrente dalla procedura di gara.

16 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Commissione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, che dovranno essere prodotte in forma scritta, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, c. 3 lett. c) e 97, c. 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 17.

17 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta, purchè ritenuta valida e conveniente.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, c. 5 del Codice, sull'offerente cui si è deciso di aggiudicare l'affidamento.

Prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85 c. 5 del Codice, verrà richiesto al concorrente cui si è deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass o con richiesta diretta agli Enti di riferimento.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, prima dell'aggiudicazione si procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) del Codice.

Infine, con determinazione del sottoscritto Responsabile del procedimento di affidamento, sarà decretata l'aggiudicazione, che diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del Codice, al buon esito della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile aggiudicare neppure al concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al buon esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 c. 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, c. 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32, c. 8 del Codice, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata autenticata, con sottoscrizione mediante firma digitale e sarà inserito nel Repertorio Generale del Comune di Forlì.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 c. 1 del Codice vengono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, stimate in circa **€ 4.100,00**, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5 del Decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, c. 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c bis) del Codice.

18. Ulteriori disposizioni

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23.6.2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, e, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, c. 17, della L. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

19. Definizione delle controversie contrattuali

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì – Cesena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii; a tal fine si allega sub H) apposita informativa.

Forlì, 5 ottobre 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTRATTUALISTICA GESTIONE
DEL PATRIMONIO E LEGALE
Avv. Michele Pini
Documento sottoscritto digitalmente

Allegati:

- **allegato A)**: modulo domanda di partecipazione
- **allegato B)**: modulo dichiarazione concorrente;
- **allegato C)**: modulo dichiarazione operatore economico ausiliario (da utilizzare in caso di concordato);
- **allegato D)**: modulo dichiarazione operatore economico ausiliato (da utilizzare in caso di concordato);
- **allegato E)**: modulo offerta economica
- **allegato F)**: disposizioni e prescrizioni sul contenuto e la valutazione dell'offerta tecnico-qualitativa e per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- **allegato G)**: elenco documenti di progetto
- **allegato H)**: informativa dati personali